



## SOMMARIO

<b>1</b>	<b>Informazioni GENERALI.....</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Informazioni per i CONTABILI.....</b>	<b>6</b>

## 1 Informazioni GENERALI

### Cos'è lo Sdl

Sdl: sistema di interscambio dell'Agenzia delle Entrate, il postino che riceve e smista le fatture elettroniche

### QUANDO VA EMESSA LA FATTURA ELETTRONICA – TEMPISTICA

La fattura elettronica va emessa al momento dell'effettuazione dell'operazione e spedita allo Sdl contestualmente o entro 10 gg dalla data di emissione:

#### Esempi più frequenti:

- **Cessione di beni mobili**: al momento della consegna o spedizione della cosa
- **Cessione di beni immobili**: al momento dell'atto pubblico
- **Prestazioni di servizi (professionisti, ristorazione, alberghi, locazioni etc...)**: al momento della ricezione/incasso del corrispettivo o prima

### COSA SUCCEDA SE LA FATTURA ELETTRONICA VIENE “SCARTATA” DALLO Sdl

Hai tempo 5 giorni dalla data di notifica dello scarto per rimetterla con stesso numero e stessa data, altrimenti nuovo numero e nuova data

### COME fare la fattura elettronica al PRIVATO SENZA PARTITA IVA o AL CONDOMINIO

Si ricorda che per l'invio delle fatture elettroniche nei confronti di cessionari/committenti non soggetti passivi IVA (consumatori finali per i quali deve essere compilato il solo campo «Codice Fiscale») va indicato un **“codice destinatario” convenzionale composto da 7 zeri «0000000»**.

### **QUANDO VADO AL RISTORANTE/ALBERGO o in un NEGOZIO DI COMMERCIO (abbigliamento, mobili, ferramenta etc...) COSA CHIEDO?**

L'esercente vi emetterà una **copia cartacea** della fattura contenente tutti i dati fiscali obbligatori, poi riportati nella fattura elettronica, che potrà essere spedita successivamente allo Sdl dall'esercente entro 10 giorni successivi al momento di effettuazione dell'operazione.

Non vi sarà emissione "doppia", in quanto la fattura cartacea è copia conforme di quella trasmessa per via elettronica.

Attenzione si consiglia di inserire sempre nella fattura cartacea una dicitura del tipo "*copia della fattura elettronica che sarà trasmessa al Sdl*".

### **Per i commercianti: FATTURE ELETTRONICHE CON LO SCONTRINO FISCALE**

I commercianti al minuto fino ad oggi sono abituati ad emettere la fattura da scontrino (documento emesso a seguito dell'emissione e di uno scontrino fiscale).

Dal 2019 a causa della futura trasmissione elettronica dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate, si rischia seriamente una duplicazione del debito IVA, relativa all'operazione corrispondente allo scontrino e alla relativa fattura.

**CONSIGLIO:** non fate più gli scontrini quando un Cliente vi richiede la fattura, fate solo la fattura cartacea di cortesia che poi invierete allo Sdl magari in serata oppure nei 10 giorni successivi

### **FATTURA ELETTRONICA ad UN SOGGETTO COMUNITARIO O EXTRA COMUNITARIO (con o senza p. IVA)**

Onde evitare il cosiddetto "esterometro" e quindi l'addebito di nuovi costi da parte dello Studio, potete fare fatture elettroniche anche ai soggetti PRIVATI o con p. IVA Comunitaria o Extracomunitaria.

Basta compilare l'Anagrafica del Cliente con i seguenti dati:

#### **no CODICE FISCALE!!!!**

**Codice Destinatario:** composto da 7 "x" ossia «XXXXXXX».

**Campo P. IVA:** indicare la P. IVA del Cliente estero oppure, se non l'avete o è un privato, digitare nove volte "9" ossia «999999999».

**Campo CAP:** composto da 5 "zeri" ossia «00000».

**Campo Provincia:** vuoto

**Citta:** es BERLINO

**Nazione/Stato:** GERMANIA

**Campo Codice Nazione ISO (se lo avete):** DE

## **QUAL È IL CORRETTO COMPORTAMENTO DI UN COMMERCIANTE AL DETTAGLIO CHE DEVE EMETTERE UNA FATTURA ACCOMPAGNATORIA CON CONSEGNA CON MEZZI PROPRI AL CLIENTE?**

Può stampare all'acquirente una copia di cortesia **che accompagna la merce e trasmettere telematicamente la stessa allo Sdl** entro i 10 giorni successivi all'effettuazione dell'operazione.

Attenzione si consiglia di inserire sempre nella fattura cartacea una dicitura del tipo "copia della fattura elettronica che sarà trasmessa al SDI".

## **ACQUISTO CARBURANTI**

Dal 2019 per dedurre costi e detrarre IVA su acquisti di carburante occorre sempre:

- 1) Pagare solo con carta di credito – bancomat – carta carburante
- 2) Richiedere la fattura elettronica all'esercente o alla colonnina in caso di self service "intelligenti"
- 3) Far inserire la TARGA del veicolo nella fattura

**CONSIGLIO:** evitate i piccoli distributori. Per chi sa usare bene lo smartphone, scaricate la APP <https://fattura1click.it/>. Vi registrate in pochi secondi inserendo i vostri dati fiscali. Ogni volta che andate a fare rifornimento presso i distributori convenzionati (ENI, TAMOIL) che troverete sulla mappa vicino a voi basta inserire sulla APP un codice dello scontrino. In 15 secondi è tutto risolto e vi arriva la fattura elettronica.

## **Gli acquisti dai soggetti FORFETTARI, le fatture di acquisto INTRA COMUNITARIE e acquisto servizi EXTRACOMUNITARI**

Occorre CONTINUARE a conservare e portare al Commercialista o al proprio Contabile le fatture cartacee ricevute dai soggetti in regime FORFETTARIO, le fatture di acquisto INTRA COMUNITARIE e acquisto servizi EXTRACOMUNITARI

### SE LA TUA FATTURA ELETTRONICA D'ACQUISTO NON è STATA inviata telematicamente allo Sdi dal tuo fornitore COSA SUCCEDE??

Se il TUO fornitore non emette la fattura elettronica, trasmettendola al Sistema di Interscambio, la fattura non si considera fiscalmente emessa. Pertanto, l'acquirente non disporrà di un documento fiscalmente corretto e non potrà esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA. Questo gli impone di richiedere al fornitore l'emissione della fattura elettronica via Sdi e, se non la riceve, è obbligato ad emettere autofattura ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del d.Lgs. n. 471/97. Con la regolarizzazione potrà portare in detrazione l'IVA relativa.

**CONSIGLIO:** per gli acquisti con pagamento immediato (acquisti on line - ristoranti – negozi di commercio) date i vostri dati fiscali, pagate e attendete la fattura elettronica. Per gli acquisti con pagamento differito, se non vedete la fattura elettronica **NON PAGATE!!!!**

### EMISSIONE DELLA FATTURA "DIFFERITA" per la vendita di beni

L'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica non ha modificato le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 4, del d.P.R. n. 633/72 e quindi è possibile l'emissione di una fattura elettronica "differita". Secondo la norma si può emettere una fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o prestazioni di servizi.

A titolo d'esempio, quindi, per operazioni di cessione di beni effettuate il 20 gennaio 2019, l'operatore IVA residente o stabilito potrà emettere una fattura elettronica "differita" il 10 febbraio 2019 **MA PER EVITARVI PROBLEMI di COMPETENZA DELL'IVA**

- emettete al momento della cessione (es: 20 gennaio 2019), un DDT o altro documento equipollente (con le caratteristiche stabilite dal D.P.R. n. 472/96) che accompagni la merce;
- emettete a fine mese al 31 gennaio la fattura elettronica con la data 31 gennaio 2019, **indicandovi nel campo Note i riferimenti del/i documento/i di trasporto di gennaio (numero e data) oppure allegando copia dei DDT alla fattura elettronica nella sezione Allegati**
- spedite allo Sdi la fattura massimo entro 10 gg dal 31 gennaio.

## 2 Informazioni per i CONTABILI

### FATTURE DI ACQUISTO IN REVERSE CHARGE (cosiddetta INVERSIONE CONTABILE)

Per quanto riguarda le **operazioni di acquisto** in reverse charge bisogna fare una distinzione di base.

1. Per gli acquisti intracomunitari: non cambia nulla. L'operatore IVA italiano sarà tenuto a stampare la fattura UE, integrandola con l'aliquota IVA applicabile e l'importo dell'IVA in euro per poi registrarla sia nel registro IVA acquisti che nel registro IVA vendite (quest'ultimo per comodità in un sezionale dedicato)
2. Per gli acquisti di servizi extracomunitari: non cambia nulla. L'operatore IVA italiano sarà tenuto come sempre, ad emettere un'autofattura.
3. Per gli acquisti in reverse charge "interni" ossia effettuati da fornitori Italiani: gli acquisti interni per i quali l'operatore IVA italiano riceve una fattura elettronica riportante la natura "N6" in quanto l'operazione è effettuata in regime di inversione contabile, ai sensi dell'articolo 17 del d.P.R. n. 633/72, l'adempimento contabile previsto dalle disposizioni normative in vigore prevede una "integrazione" della fattura ricevuta con l'aliquota e l'imposta dovuta e la conseguente registrazione della stessa ai sensi degli articoli 25 e 23 del d.P.R. n. 633/72 nel registro IVA acquisti e IVA vendite. La prassi per ora definita dall'AdE con circolare 13/E del 2 luglio 2018, non è di facile attuazione, pertanto **CONSIGLIO di fare un raccoglitore solo per le fatture d'acquisto in reverse charge, stampare la fattura elettronica in formato XML MINISTERIALE ed integrarla a mano con:**
  - a. Aliquota IVA (es: 22%);
  - b. Importo dell'IVA in Euro;
  - c. Numero protocollo registro IVA Acquisti;
  - d. Numero protocollo registro IVA Vendite (sezionale dedicato).

#### Diritto alla detrazione IVA –

**RISULTA TUTTORA VIGENTE IL DPR 100/1998 CHE PERMETTE DI PORTARE IN DETRAZIONE L'IVA EMERGENTE DALLE FATTURE REGISTRATE RIFERIBILI AL PERIODO PRECEDENTE (MESE O TRIMESTRE) ENTRO IL TERMINE DELLA LIQUIDAZIONE RIFERIBILE AL DETTO PERIODO. STANTE I TEMPI FISIOLGICI DEL SISTEMA DI INTERSCAMBIO, QUINDI, UNA FATTURA DI ACQUISTO DEL MESE GENNAIO, PERVENUTA NEI PRIMI GIORNI DI FEBBRAIO, PUÒ PARTECIPARE ALLA LIQUIDAZIONE DEL MESE DI GENNAIO?**

L'articolo 14 del decreto legge n. 119 del 23 ottobre scorso — ha introdotto una modifica all'articolo 1, comma 1, del d.P.R. n. 100 del 1998, stabilendo che entro il giorno 16 di ciascun mese può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente.

**Pertanto, ad esempio, per una fattura elettronica di acquisto che riporta la data del 30 gennaio 2019 ed è ricevuta attraverso il SdI il giorno 1 febbraio 2019, potrà essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta con riferimento al mese di gennaio.**